

REGISTRATO A LATINA

23/3/2018

3207

Repertorio n.72.181

Raccolta n.30.626

===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====


===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== (22 marzo 2018) =====

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo,
alle ore diciotto e minuti trenta, in Latina, nel mio studio
in Corso Matteotti n.5, innanzi a me dott.Claudio Maciariel-
lo, notaio in Latina, iscritto al Collegio Notarile di Lati-
na, è comparsa la signora **MEINI SAMANTHA**, nata a Latina il 25
agosto 1974, domiciliata per la carica presso la di seguito
citata sede legale. =====

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per-
sonale io notaio sono certo, agendo quale Presidente del Con-
siglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'asso-
ciazione denominata "AIPD - Associazione Italiana Persone
Down Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Sezio-
ne di Latina", con sede in Latina, via dei Mille snc, costi-
tuitasi con atto pubblico ai miei rogiti in data 12 dicembre
2013, rep.n.64.629, registrato a Latina il 3 gennaio 2014 al
n.55, codice fiscale n.91132080598, mi dichiara essere stata
convocata per questo giorno ed a quest'ora, ai sensi di legge
e dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci della nominata
Associazione, per discutere e deliberare in sede straordina-
ria sugli argomenti di cui al seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====



Modifica dello Statuto negli articoli: uno, nel senso di precisare che l'Associazione opera nell'ambito della Regione Lazio e che il trasferimento della sede non costituisce modifica dello Statuto e rientra nella competenza del CDA; cinque, nel senso di costituire il fondo patrimoniale minimo di garanzia ed indisponibile ai fini della gestione di euro 15.000,00 richiesto dalla Regione Lazio per il riconoscimento della personalità giuridica; diciotto, nel senso di prevedere che in caso di costituzione obbligatoria dell'organo di controllo e revisore legale dei conti si applica la disciplina di legge; venti, nel senso di prevedere che per quanto non previsto nello Statuto si applica la legge e il codice civile.

La costituita, con il consenso unanime dell'assemblea, mi richiede di redigere in forma pubblica il verbale della predetta assemblea. =====

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue: =====

assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 10 dello Statuto sociale e per unanime designazione degli intervenuti, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Meini Samantha, la quale dichiara e constata: == - che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dello Statuto sociale; ===== - che sono presenti in assemblea, personalmente o rappresentati a mezzo delega scritta che resterà depositata agli atti

della società, numero ventuno soci su un totale di numero 26

(ventisei) soci aventi diritto al voto, e precisamente sono

personalmente presenti i soci signori: =====

- Cristofoli Dino nato a Latina il 10 giugno 1969; =====

- De Bella Debora nata a Latina il 21 ottobre 1973, in proprio e quale delegata di Battisti Antonietta nata a Guarcino

il 10 luglio 1935, Sabellico Fabrizio nato a Roma il 3 maggio

1965 e Soldi Anna nata a Latina il 26 giugno 1960; =====

- Di Maria Angela nata a Latina il 4 ottobre 1971, in proprio e quale delegata di Romani Claudio nato a Roma il 16 luglio

1959 e di Maurizi Vincenzo nato a Roma il 24 ottobre 1960; ===

- Di Meo Anna nata ad Aprilia il 22 febbraio 1966; =====

- Franzé Luciano nato a Roma il 18 novembre 1973, in proprio e quale delegato di Zoli Pietro nato a Napoli il 18 ottobre

1969; =====

- Freddi Lori nata a Latina il 10 novembre 1969, in proprio e quale delegata di Corsi Alessandro nato a Roma il giorno 11

marzo 1970, di Proietti Roberta nata a Nettuno il 22 aprile

1979 e Cottarelli Sonia nata a Roma il 31 luglio 1969; =====

- Manuguerra Antonio nato a Latina il 30 luglio 1967; =====


- Meini Samantha, innanzi costituita; =====

- Paolini Carolina, nata a Latina il 15 giugno 1957; =====

- Pasquali Paolo, nato a Ascoli Piceno il 18 dicembre 1965; ==

- Stefano Marianantoni nato a Latina il 21 ottobre 1967; =====

- Cecconi Paola nata a Latina il 23 febbraio 1961; =====



- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesima sono presenti i Consiglieri Freddi Lori, Marianantoni Stefano, Franzé Luciano, Di Maria Angela e Pasquali Paolo; =====

- che, pertanto, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto sociale ed atta a deliberare in sede straordinaria sugli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

Passando quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra analiticamente all'Assemblea le modifiche statutarie ivi proposte che si intendono apportare agli articoli 1, 5, 18 e 20, modifiche peraltro già note ai presenti in quanto riportate nel testo dello statuto allegato all'avviso di convocazione relativo alla presente adunanza, come richiesto dal secondo comma dell'articolo 9 dello statuto sociale vigente. =====

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con votazione unanime per alzata di mano, e senza astenuti =====

===== **DELIBERA** =====

1) di modificare l'articolo 1 del vigente Statuto sociale come segue: =====

"Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e sequenti del codice civile a Latina il 12 dicembre 2013 con atto del dott. Claudio Maciariello, notaio in Latina, rep.n.64.629

la denominazione =====

===== "AIPD - Associazione Italiana Persone Down =====

===== - Sezione di Latina". =====

L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione I-

taliana Persone Down, con sede in Roma, Viale delle Milizie

106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica

n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Per-

sone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno

1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD

Nazionale". =====

L'Associazione ha sede in Latina; la variazione della sede

non costituisce modifica dello Statuto ed è deliberata dal

Consiglio di Amministrazione. =====

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito ter-

ritoriale della Regione Lazio. =====

L'Associazione è retta dal presente statuto. =====

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può

essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci

ai sensi degli articoli 7,8, 9 e 11 o dal Consiglio di Ammi-

nistrazione dell'AIPD Nazionale con propria delibera, nei so-


li casi in cui =====

1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statu-

tarie ed operative dell'AIPD Nazionale; =====

2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative compre-

se le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.";



2) di modificare l'articolo 5 del vigente Statuto sociale come segue: =====

"ART. 5 - PATRIMONIO =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

a) dalle quote associative di sua pertinenza; =====

b) dai contributi di singoli privati; =====

c) da donazioni, eredità e lasciti; =====

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri; =====

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore; =====

f) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario. =====

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati. E' costituito il fondo patrimoniale minimo di euro 15.000,00 (quindici mila/00) al fine del riconoscimento della personalità giuridica.

dica; esso, in deroga a quanto sopra, è espressamente vincolato e non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali nella misura minima attuale di euro 15.000,00 (quindici mila/00) o in quella diversa che dovesse essere reputata idonea ed adeguata a tal fine dalla Regione Lazio o da altra autorità competente. =====


L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.";

3) di modificare l'articolo 18 del vigente Statuto sociale come segue: =====

"ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI - COMPOSIZIONE =====

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione. =====

I Revisori durano in carica un biennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo



ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili. =====

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma. =====

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la obbligatoria costituzione dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti si applica la relativa disciplina anche in relazione ai requisiti soggettivi dei componenti degli organi."; =====

4) di modificare l'articolo 20 del vigente Statuto sociale come segue: =====

"ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI =====

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe.". =

Il Presidente mi consegna lo Statuto nel testo aggiornato che, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente, previa sottoscrizione della comparente e mia si allega al presente atto sotto la lettera "A". =====

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciannove e minuti ventiquattro. =====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura alla comparente che approvandolo e confermandolo

lo sottoscrive con me notaio alle ore diciannove e minuti

quaranta. =====

Consta di tre fogli scritti in parte a macchina da persona di


mia fiducia ed in parte di mia mano su pagine otto e quanto

nella presente nona. =====

F.to: =====

SAMANTHA MEINI =====

CLAUDIO MACIARIELLO notaio (vi è il sigillo) =====



===== STATUTO =====
===== della =====
"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN -
SEZIONE DI LATINA" =====

===== Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

" L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile a Latina il 12 dicembre 2013 con atto del dott. Claudio Maciariello, notaio in Latina, rep.n.64.629, ha la denominazione =====

== "AIPD - Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Latina". ==


L'Associazione è sezione autonoma dell'AIPD - Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma, Viale delle Milizie 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità "AIPD Nazionale". =====

L'Associazione ha sede in Latina; la variazione della sede non costituisce modifica dello Statuto ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ==

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lazio. =====

L'Associazione è retta dal presente statuto. =====

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7,8, 9 e 11 o dal Consiglio di Amministrazione dell'AIPD Nazionale con propria delibera, nei soli casi in cui =====



1) la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale; _____

2) per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni. _____

ART. 2 – SCOPO _____

L'Associazione ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale, di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle Persone Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta. _____

A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di: _____

A – intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze; _____

B – facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado; _____

C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di

formazione professionale; =

D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta; =


E – raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura e sul trattamento della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni. =

F – creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; =

G – diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;

H – offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione; =

I – tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare



con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni; =====

L – tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati; =====

M – patrocinare promuovere curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto. =====

I servizi e le attività sono aperti a tutti. =====

ART. 3 – SOCI: Categorie. =====

L’Associazione è composta dai Soci: =====

a – ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV grado e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona Down) che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l’attuazione e il perseguitamento dello scopo dell’Associazione, nonché le persone Down emancipate. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell’AIPD Nazionale. =====

b – COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell’Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell’AIPD. =====

c – BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguitamento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti. —————


ART. 4 – SOCI: Ammissione, recesso, esclusione —————

Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell'AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all'AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro. Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'AIPD Nazionale, nonché l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario. —————

Il Socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell'AIPD Nazionale entro il 30 aprile dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purchè entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda. —————

Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall' Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di



urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione. =====

Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile. =====

Il Socio BENEMERITO è nominato dall' Assemblea. =====

Al fine di assicurare disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

ART. 5 – PATRIMONIO =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

- a) dalle quote associative di sua pertinenza; =====
- b) dai contributi di singoli privati; =====
- c) da donazioni, eredità e lasciti; =====
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri; =====
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrociante, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore; =====
- f) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario. =====

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello

scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati. E' costituito il fondo patrimoniale minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al fine del riconoscimento della personalità giuridica; esso, in deroga a quanto sopra, è espressamente vincolato e non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali nella misura minima attuale di euro 15.000,00 (quindicimila/00) o in quella diversa che dovesse essere reputata idonea ed adeguata a tal fine dalla Regione Lazio o da altra autorità competente. ——
L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ——

ART. 6 – ORGANI


Gli organi statutari dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Collegio dei Revisori.

ART. 7 – ASSEMBLEA - COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

- a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione



avviene entro il 20 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione

è successiva al 20 febbraio; =

b) SOCI BENEMERITI. =

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in

corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni. =

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: =

- in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei
Soci aventi diritto a parteciparvi; =

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. =

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando

siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto a parteciparvi. =

ART. 8 – ASSEMBLEA – COMPETENZE =

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue

deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti

per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissidenti. =

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. =

All'Assemblea ordinarie competono: =

a) la determinazione del contributo annuale minimo per i Soci
collaboratori, =

b) la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri
componenti del Consiglio di Amministrazione; =

c) la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente; =

d) la determinazione del numero di deleghe ammissibili; =

e) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo
e consuntivo; =

f) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione; —————

g) l'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 C.C. —————

All'Assemblea straordinaria competono: —————

a) le modificazioni dello Statuto; —————

b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui. —————

ART. 9 – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE —————


L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione – da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità. —————

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto. —————

L'Assemblea è convocata entro il 15 febbraio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto a parteciparvi (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta. —————



ART. 10 – ASSEMBLEA UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

ART. 11 – ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati (art.21 c.c.).

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza

legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado. —————

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica. —————

Propone al Consiglio nuove iniziative per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, il reperimento fondi e l'attuazione del Programma annuale deliberato dall'Assemblea. —————

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse. —————

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria sezione l'applicazione del Regolamento delle sezioni. —————

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni —

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci Ordinari. —————

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della L.266/’91).

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può

essere convocato anche telefonicamente, tramite email e affissione in bacheca presso la sede, con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. =====

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori. =====

ART. 15– CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA E

DELIBERAZIONI =====

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. =====

* Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano. =====

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione. =====

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE =

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci. =====

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi

dell'Associazione. —————

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento. —————

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell'Associazione. —————

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione. —————

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall'Art. 2 Legge 11/8/91, n. 266. —————

Il Consiglio determina la quota associativa annuale per i Soci ordinari. —————

Il Consiglio nomina i Soci benemeriti. —————

Il Consiglio determina l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti, inoltre ha la facoltà all'acquisto, trasformazione e alienazione di beni immobili; —————

ART. 17 – BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE —————

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 15 febbraio, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i

riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo. =====

Ciascun Bilancio viene corredata da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate. =====

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei Servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo. =====

Eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso distribuiti, ma sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse. =====

ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE =====

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate

dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione. —————

I Revisori durano in carica un biennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili. —————

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma. —————

Nelle ipotesi in cui la legge prevede la obbligatoria costituzione dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti si applica la relativa disciplina anche in relazione ai requisiti soggettivi dei componenti degli organi. —————

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZA —————

Al Collegio dei Revisori compete: —————
a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile; —————

b) la presentazione all'Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed

economico-finanziario; —————

- c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. —————

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI —————

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. —————

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe. —————


F.to: —————

SAMANTHA MEINI —————

CLAUDIO MACIARIELLO notaio (vi è il sigillo) —————

Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati in più fogli

muniti delle presenti firme, nei miei rogiti

S'arilascia per uso consente 

Latina 26/3/2018

